FR

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 marzo 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **801.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale **31 luglio** 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta la richiesta dell'Università di Sassari in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei due posti di tecnico laureato indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITA' DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di neuropsichiatria infantile . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1980
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **802.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli e modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 187 è sostituito dal seguente:

« La facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Art. 2.

Dopo l'art. 194, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 195. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 196. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti:

FONDAMENTALI

Biennio:

1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) anatomia umana;
* 3) botanica farmaceutica;
* 4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) fisica;
8) fisiologia generale;
* 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia e igiene.

Triennio:

11) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) biochimica applicata;
* 14) chimica biologica;
* 15) chimica degli alimenti;
* 16) chimica farmaceutica applicata;
* 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) chimica organica II;
* 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) tecnica e legislazione farmaceutica.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

* analisi chimica tossicologica;
* fisiologia vegetale;
* biologia e zoologia generale;
* scienza dell'alimentazione;
* idrologia chimica;
* fitofarmacia;
* chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
* chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
* tossicologia;
* farmacognosia;
* patologia generale;
* chemioterapia;
* farmacologia applicata;
* statistica e biometria;
* chimica delle fermentazioni;
* chimica dei composti eterociclici;
* biologia molecolare;
* enzimologia;
* chimica delle sostanze naturali.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia.

Art. 197. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve avere seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Nel biennio, l'esame di istituzioni di matematiche deve precedere quelli di fisica e di chimica fisica. L'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quello di chimica organica I, di analisi chimico-farmaceutica I e di chimica fisica.

L'esame di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale. Nel triennio l'esame di chimica biologica deve precedere quello di biochimica applicata e quello di farmacologia e farmacognosia deve precedere quello di saggi e dosaggi farmacologici. Gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica I e II devono precedere quello di chimica farmaceutica applicata e di tecnica e legislazione farmaceutica.

L'esame di analisi chimico-farmaceutica II deve precedere quello di analisi chimico-farmaceutica III.

Art. 198. — Per essere ammesso all'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta tra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. L'esame di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura sperimentale svolta su un argomento concernente una delle materie del corso.

Art. 199. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale presso una farmacia, oppure un trimestre presso una farmacia e un trimestre presso un'industria farmaceutica.

Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **803**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 175, relativo alla direzione della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti è sostituito dal seguente:
« Il direttore della scuola speciale è un professore di ruolo o fuori ruolo di archeologia e storia dell'arte greca e romana, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa ».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **804.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nello statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nell'art. 84, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
igiene dell'ambiente e del territorio;
chirurgia vascolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **805.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in neurochirurgia ed il corso di perfezionamento in neonatologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia e del corso di perfezionamento in neonatologia:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 266. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

Art. 267. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 268. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'autorità competente.

Art. 269. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 270. — Il numero degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 271. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 272. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia (biennale) I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

neuroradiologia (biennale) II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie (biennale) I;
clinica neurochirurgica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie (biennale) II;
clinica neurochirurgica (quinquennale) V.

Art. 273. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 274. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 275. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari un corso di perfezionamento in neonatologia.

Art. 276. — Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

Art. 277. — Il corso ha durata di un anno.

Art. 278. — Possono essere ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specialista in pediatria o in clinica pediatrica.

Art. 279. — L'ammissione al corso è per titoli ed esami.

Art. 280. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito in cinque per l'intero corso.

Art. 281. — Il corso è annesso all'istituto di puericultura e la direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia del corso di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 282. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) anatomia patologica del feto e del neonato;
6) affezioni chirurgiche del neonato;
7) diagnostica radiologica del neonato;
8) assistenza al neonato sano e malato;
9) ematologia ed immunologia neonatale;
10) tecniche di laboratorio (con riferimento alla patologia neonatale);
11) rianimazione e cure intensive neonatali;
12) patologia neonatale;
13) farmacologia neonatale;
14) patologia neonatale ereditaria e cromosomiale.

Art. 283. — Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni e soprattutto seminari, discussioni cliniche e sono integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi della neonatologia.

Art. 284. — Il corso di perfezionamento comporta obbligatoriamente agli iscritti e per dieci mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio della scuola, esperienza pratica nei reparti e nel laboratorio neonatale e frequenza alle lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni pratiche. L'adempimento di tali obblighi è condizione necessaria per essere ammessi agli esami.

Art. 285. — Alla fine del corso l'allievo che abbia seguito regolarmente il corso medesimo è tenuto a superare un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche dinanzi ad una commissione proposta dal direttore del corso ed approvata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, della quale fanno parte, oltre al direttore del corso in funzione di presidente, docenti del corso.

Art. 286. — Superato l'esame finale del corso l'allievo sostiene l'esame di diploma, che può essere costituito anche da una dissertazione orale, su un argomento di attualità in campo neonatologico assegnato in precedenza.

La commissione di esame di diploma è stabilita in ossequio alle disposizioni generali che regolano le scuole di specializzazione e di perfezionamento della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Art. 287. — All'allievo risultato idoneo viene rilasciato il diploma di perfezionamento in neonatologia, valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 288. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute nello statuto dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1980
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1979, n. **806**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;
Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*/1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta la richiesta dell'Università di Sassasi in ordine alla assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITA' DI SASSARI

Facoltà di agraria:

Istituto di coltivazioni arboree . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1980
Registro n. 18 *Istruzione, foglio n.* 131

LEGGE 29 febbraio 1980, n. **57**.

Intervento straordinario a favore della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima entro gli Stretti di un contributo straordinario alle spese di gestione, limitatamente all'esercizio finanziario 1980, commisurato alle miglia percorse nell'esercizio medesimo, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1980.

I criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consultiva centrale della pesca marittima. L'erogazione del contributo deve comunque avere cadenza trimestrale.

Il contributo non è cumulabile con quelli aventi analoghi effetti, erogati da enti pubblici diversi dallo Stato.

Art. 2.

Al fine di realizzare il necessario riposo biologico delle risorse ittiche, di ridurre il consumo di carburante e contribuire al risparmio delle risorse energetiche, il contributo di cui all'articolo 1 è erogato alle unità che non superano 340 ore mensili ovvero 22 giorni nel mese di attività di pesca.

Le limitazioni previste dal presente articolo non si applicano alle pesche speciali.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà erogato con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 4.

All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — EVANGELISTI — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 6 marzo 1980, n. 58.

Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'economo spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — PANDOLFI — ANDREATTA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermal » pomata, nella confezione da g 30, della ditta Industrie chimiche e farmaceutiche dott. Luigi Bonati, in Fiorenzuola d'Arda. (Decreto di revoca n. 5892/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 7 giugno 1951 e 11 agosto 1958, con i quali venne registrata al n. 4983 la specialità medicinale denominata « Dermal » pomata, nella confezione da g 30, a nome della ditta Industrie chimiche e farmaceutiche dott. Luigi Bonati, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via F. Calestani, 7, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene un derivato mercuriale e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 settembre 1978 ha espresso parere che debbano essere revocate tutte le preparazioni contenenti derivati mercuriali come principi attivi destinate ad uso topico, in quanto il loro impiego è, in genere, di lunga durata;

Considerato che quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata in data 2 maggio 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dermal » pomata, nella confezione da g 30, registrata al n. 4983 in data 7 giugno 1951 e 11 agosto 1958 a nome della ditta Industrie chimiche e farmaceutiche dott. Luigi Bonati, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), via F. Calestani, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lipomast », nella confezione 10 fiale × 2 cc, della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5882/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 7 ottobre 1955, con il quale venne registrata al n. 10416 la specialità medicinale denominata « Lipomast », nella confezione 10 fiale × 2 cc, a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via D'Apulia, 8, codice fiscale n. 00870490158, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta in data 23 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lipomast », nella confezione 10 fiale × 2 cc, registrata al n. 10416 in data 7 ottobre 1955, a nome della ditta La Farmochimica italiana S.p.a., con sede in Milano, via D'Apulia, 8, codice fiscale numero 00870490158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1876)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Normoliver », nella confezione 30 confetti, della ditta Radiumfarma S.r.l. in Cernusco sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 5928/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 gennaio 1969, con il quale venne registrata al n. 13706 la specialità medicinale denominata « Normoliver », nella confezione 30 confetti, a nome della ditta Radiumfarm S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) - codice fiscale n. 0380907158, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene la fosforiletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 28 febbraio 1973, ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a produrre documentazioni giustificative, come contestato alla ditta medesima in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Normoliver », nella confezione 30 confetti, registrata al n. 13706 in data 16 gennaio 1969, a nome della ditta Radiumfarm S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) - codice fiscale 0380907158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a

statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1860)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Orofosfo » 5 fiale da 2 cc, della ditta S.A.S.S. Laboratorio chimico, in Reggio Calabria. (Decreto di revoca n. 5900/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1961, con il quale venne registrata al n. 18923 la specialità medicinale denominata « Orofosfo » 5 fiale da cc 2, a nome della ditta S.A.S.S. Laboratorio chimico, con sede in Reggio Calabria, via Magna Grecia, 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene fosforiletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazioni giustificative, come contestato alla ditta succitata in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta in parola non ha inviato alcuna documentazione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Orofosfo » 5 fiale da cc 2, registrata al n. 18923 in data 18 ottobre 1961, a nome della ditta S.A.S.S. Laboratorio chimico, con sede in Reggio Calabria, via Magna Grecia, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1867)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eap » flacone sciroppo × g 200, nonchè delle relative categorie 50 compresse e 5 fiale × 10 cc per uso endovenoso, della ditta Isom S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5924/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 ottobre 1954, 2 aprile 1958 e 20 giugno 1963, con i quali venne registrata ai numeri 9433, 9433/A e 9433/B la specialità medicinale denominata « Eap » flacone sciroppo per g 200 nonchè le relative categorie 50 compresse e 5 fiale × 10 cc per uso endovenoso, a nome della ditta Isom S.p.a. - Industria sintetici organici medicinali, con sede in Milano, via Solari n. 19 (già Iso - Industria sintetici organici S.a.s.) - codice fiscale n. 82284/0153, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere che sussistano seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica della fosforiletanolamina e delle sue associazioni, e che la specialità medicinale di cui trattasi contiene tale sostanza come contestato alla ditta suddetta in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eap » flacone sciroppo × g 200 nonchè delle relative categorie 50 compresse e 5 fiale × 10 cc per uso endovenoso, registrate rispettivamente ai numeri 9433, 9433/A e 9433/B in data 11 ottobre 1954, 2 aprile 1958 e 20 giugno 1963, a nome della ditta Isom S.p.a. - Industria sintetici organici medicinali, con sede in Milano, via Solari, 19 (già Iso - Industria sintetici organici S.a.s.) - codice fiscale n. 82284/0153.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fort Kola » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, della ditta Viarengo e C. S.p.a., in Asti. (Decreto di revoca n. 5903/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 febbraio 1956, con il quale venne registrata al n. 7638 la specialità medicinale denominata « Fort Kola » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, a nome della ditta Viarengo e C. S.p.a., con sede in Asti, via Brofferio, 20/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Chemial farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, via Botticelli, 46;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene derivato arsenicale e che il Consiglio superiore della sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso dei prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superato e che pertanto le specialità con queste indicazioni siano da revocare;

Considerato che quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata in data 7 marzo 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fort Kola » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 7638 in data 2 febbraio 1956, a nome della ditta Viarengo e C. S.p.a:, con sede in Asti, via Brofferio, 20/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colonese » sciroppo, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 200, della ditta Pfizer italiana S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5901/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1970, con il quale venne registrata al n. 22125 la specialità medicinale denominata « Colenese » sciroppo, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 200, a nome della ditta Pfizer italiana S.p.a., con sede in Roma, via del Fornetto, 85 - codice fiscale n. 00192900595, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene fosforiletanolamina e che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 febbraio 1973 ha espresso parere che sussistono seri dubbi circa l'attuale validità terapeutica di tale sostanza e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte suggerendo pertanto di invitare le ditte interessate a trasmettere documentazioni giustificative, come contestato alla ditta succitata in data 6 ottobre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta in parola non ha inviato nessuna documentazione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colenese » sciroppo, nelle confezioni flacone da g 150 e flacone da g 200, registrata al numero 22125 in data 12 dicembre 1970, a nome della ditta Pfizer italiana S.p.a., con sede in Roma, via del Fornetto, 85 - codice fiscale n. 00192900595.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Unguento Foster », nella confezione da g 40, della ditta Farmaceutici dott. P. Brilli-Cattanini e C. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5894/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 11 ottobre 1972, con il quale venne registrata al n. 3832 la specialità medicinale denominata « Unguento Foster », nella confezione da 40 g circa di unguento, a nome della ditta Farmaceutici dottor P. Brilli-Cattarini e C. S.p.a., con sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene derivato mercuriale e che il Consiglio superiore della sanità nella seduta del 15 settembre 1978 ha espresso parere che debbano essere revocate tutte le preparazioni contenenti derivati mercuriali come principi attivi destinate ad uso topico, in quanto il loro impiego è, in genere, di lunga durata;

Considerato che quanto sopra è stato contestato in data 2 maggio 1979 alla ditta succitata e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Unguento Foster », nella confezione da 40 g circa di unguento, registrata al n. 3832 in data 11 ottobre 1972 a nome della ditta Farmaceutici dottor P. Brilli-Cattarini e C. S.p.a., con sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 19 giugno 1979, con la quale la Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 26 settembre 1979 dalla camera di commercio di Genova;

Vista la nota dell'11 giugno 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova ed Imperia, con sede in Genova, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Aumento dell'importo delle quote di pensione corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che nel periodo tra il 31 dicembre 1977 e il 31 dicembre 1978 l'indice del costo della vita è aumentato dell'11,9 per cento;

Ritenuto che l'importo delle quote delle pensioni forensi va, a sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, proporzionalmente aumentato;

Rilevato che la situazione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla luce di quanto emerge dalle risultanze dei bilanci nonchè dagli studi statistico-attuariali all'uopo disposti, non rende necessario, per la copertura dell'onere conseguente all'incremento di cui sopra, un aumento dei contributi previdenziali;

Udito il parere espresso il 19 ottobre 1979 dal consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto l'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1980, ad aumentare dell'11,9 % l'importo delle quote di pensione da essa corrisposte.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Maglificio Iride a r.l., in Castiglione del Lago.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1980 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Maglificio Iride a r.l., in Castiglione del Lago (Perugia), frazione Pucciarelli, composto dai signori:

Presidente:

Iaccarino rag. Guglielmo.

Membri:

Pappalardo dott. Francesco;
Spadolini dott. Claudio.

(2384)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1980 i poteri conferiti al sig. Stelio Moreschini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma, sono stati prorogati fino al 29 maggio 1980.

(2385)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa mista « Utenti assicurazioni », in Bologna

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1980 i poteri conferiti al dott. Michele Giorgini, commissario governativo della società cooperativa mista « Utenti assicurazioni », in Bologna, sono stati prorogati fino al 14 aprile 1980.

(2382)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Larice Bianco » a r.l., in Milano

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1980 il dott. prof. Mario Tardito è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della cooperativa edilizia « Larice Bianco » a r.l., in Milano, costituita per rogito dott. Alberto Gallizia in data 17 settembre 1969, rep. n. 3304, in sostituzione della sig.ra Giancarla Raimondi Cominesi.

(2230)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo », in Taranto.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1980 il dott. Domenico Turnone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori dello spettacolo », in Taranto, in sostituzione dell'avv. Remigio Ferretti, dimissionario.

(2383)

Scioglimento della società cooperativa « Ristoro - Società cooperativa di servizi a r.l. » già A.C.L.I. Ristoro - Società cooperativa di servizi a r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1980 la società cooperativa « Ristoro - Società cooperativa di servizi a r.l. » già A.C.L.I. Ristoro - Società cooperativa di servizi a r.l., in Milano, costituita per rogito dott. Siggillino Francesco il 3 ottobre 1968, rep. n. 130954, reg. soc. n. 137467, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Langella Leopoldo.

(2231)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto 6 febbraio 1980, n. 600/Div. 1ª, del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano, è autorizzato a conseguire l'eredità testamentaria di L. 9.457.119 disposta in suo favore dalla sig.ra Piacentini Maddalena Giulia.

(2229)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Salò

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2299, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno e del fabbricato su di esso insistente in comune di Salò (Brescia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 374, della superficie reale di mq 361 (catastale mq 350) di cui mq 102 coperti dal fabbricato ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 febbraio 1977 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2056)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ranzanico

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2124, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del lago di Endine in comune di Ranzanico (Bergamo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 1030 sub 1/2 del nuovo catasto terreni, della superficie di mq 200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 novembre 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2057)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Seriate

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2354, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Serio in comune di Seriate (Bergamo), confinante per tre lati con proprietà demaniale e per il lato ovest con il mappale 4155, della superficie di mq 255 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 dicembre 1974 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2058)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Savoca

Con decreto 11 dicembre 1979, n. 2297, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sponda sinistra del torrente Agrò in contrada Contura del comune di Savoca (Messina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14 e delimitato a nord con le particelle 425 e 558; ad ovest con la particella 712; ad est con il restante relitto d'alveo e a sud con la stradella destinata a muro di argine, della superficie di mq 2130 ed indicato nel foglio di mappa in data 8 luglio 1977, in scala 1:2000 vistato dall'ufficio tecnico erariale di Messina; foglio di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 10 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,55	838,55	838,50	838,55	838,50	833,20	838,45	838,55	838,55	838,55
Dollaro canadese	723,70	723,70	723,50	723,70	723,50	721,25	723,90	723,70	723,70	723,70
Marco germanico	464,56	464,56	464,90	464,56	464,45	464,50	464,40	464,56	464,56	464,55
Fiorino olandese	423,80	423,80	424 —	423,80	423,85	420,50	423,90	423,80	423,80	423,80
Franco belga	28,64	28,64	28,64	28,64	28,63	28,55	28,629	28,64	28,64	28,65
Franco francese	198,60	198,60	198,40	198,60	198,55	198,10	198,60	198,60	198,60	198,60
Lira sterlina	1859,90	1859,90	1861 —	1859,90	1859,80	1857,75	1859,50	1859,90	1859,90	1859,90
Lira irlandese	1716,75	1716,75	1717 —	1716,75	1716,60	—	1717 —	1716,75	1716,75	—
Corona danese	148,71	148,71	148,75	148,71	148,57	148,70	148,68	148,71	148,71	148,70
Corona norvegese	167,56	167,56	167,70	167,56	167,53	166,80	167,57	167,56	167,56	167,50
Corona svedese	195,80	195,80	195,75	195,80	195,75	195,25	195,685	195,80	195,80	195,80
Franco svizzero	485,97	485,97	485,25	485,97	485,40	484,50	485,75	485,97	485,97	485,95
Scellino austriaco	64,886	64,886	64,95	64,886	64,90	64,40	64,883	64,886	64,886	64,90
Escudo portoghese	16,60	16,60	17,10	16,60	17,07	17,15	17,70	16,60	16,60	16,60
Peseta spagnola	12,403	12,403	12,40	12,403	12,39	12,10	12,408	12,403	12,403	12,40
Yen giapponese	3,383	3,383	3,38	3,383	3,381	3,30	3,385	3,383	3,383	3,38

Media dei titoli del 10 marzo 1980

Rendita 5 % 1935	63,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,575
» 5,50 % » » 1969-84	81,450
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	82,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,300
» » » » 1- 8-1978/80	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,950
» » » » 1- 3-1979/81	99,100
» » » » 1- 7-1979/81	98,150
» » » » 1- 5-1979/82	97,300
» » » » 1- 7-1979/82	97,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,050
» » » 12 % 1- 4-1982	95,750
» » » 12 % 1-10-1983	94,575
» » » 12 % 1- 1-1984	94,950
» » » 12 % 1- 4-1984	94,700
» » » 12 % 1-10-1987	94,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1980

Dollaro USA	838,50
Dollaro canadese	723,80
Marco germanico	464,48
Fiorino olandese	423,85
Franco belga	28,629
Franco francese	198,60
Lira sterlina	1859,70
Lira irlandese	1716,875
Corona danese	148,695
Corona norvegese	167,565
Corona svedese	195,792
Franco svizzero	485,86
Scellino austriaco	64,884
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,405
Yen giapponese	3,384

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo;

Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Ritenuta l'opportunità di stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui dovranno svolgersi le prove scritte nell'impossibilità di prevedere il numero dei partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Uno dei posti predetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 menzionato nelle premesse, agli impiegati della carriera di concetto della citata direzione generale con qualifica di segretario capo od equiparata ovvero di segretario principale od equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se forniti di una delle lauree elencate nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro titolo di studio: laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua straniera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto amministrativo;
2) diritto civile.

Colloquio - oltre alle materie delle prove scritte:

a) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

b) diritto della navigazione aerea;

c) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile, cenni sul Registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

d) stato giuridico degli impiegati civili e cenni di quello degli operai dello Stato;

e) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali che saranno successivamente stabiliti.

Il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse e pubblicato, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

La graduatoria di merito, sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito tenendo conto della riserva dei posti stabilita nell'art. 1 e delle precedenze nella nomina prevista dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);
5) titolo di studio in originale o copia autenticata;
6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà di disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingua straniera.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della direzione generale suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 264

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . residente a . in via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . . presso . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . . . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (3)

. . . .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . al . . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivi di . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità con le modalità indicate nell'art. 3.

(2259)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Bonora Mario, nato a Bologna il 19 marzo 1947 . . . . punti 100 su 100
2) Calandri Pier Gianni, nato a Viola il 13 settembre 1947 . . . . » 100 »
3) Cimoroni Marcello, nato a S. Demetrio il 30 settembre 1945 . . . . . . » 100 »
4) Laviani Mancinelli Raoul Giuseppe, nato a Potenza il 4 maggio 1946 . . . . » 100 »
5) Palieri Laureta, nata a Vercelli il 1° settembre 1940 . . . . » 100 »
6) Pelosi Giuliano, nato a Caserta il 3 ottobre 1946 . . . . » 100 »
7) Puppini Mario, nato a Verona il 10 settembre 1932 . . . . » 100 »
8) Stella Guido, nato a Milano il 6 maggio 1946 . . . . » 100 »

Candidato			
9) Zinno Eliana, nata a Torino il 22 aprile 1946	punti	100	su 100
10) Norat Leandrina, nata ad Aosta il 29 giugno 1946	»	98	»
11) Colasante Aniello, nato a Nocera Inferiore il 22 marzo 1948	»	96	»
12) Giordano Lucio, nato a Stio il 19 novembre 1945	»	96	»
13) Bono Francesco, nato a Nicastro il 25 ottobre 1948	»	95	»
14) Caputi Claudio Antonio, nato a Salerno il 9 febbraio 1948	»	95	»
15) Claverini Diana, nata a Napoli il 1° agosto 1945	»	95	»
16) Cocquio Luisella, nata a Roma il 29 agosto 1941	»	95	»
17) Costa Paolo, nato a Genova il 14 dicembre 1947	»	95	»
18) Del Miglio Enrico Piero, nato a Milano il 31 marzo 1946	»	95	»
19) De Patre Pompeo, nato a Montesilvano il 13 dicembre 1946	»	95	»
20) Gagliardi Maria Adele, nata a Loazzolo il 18 luglio 1945	»	95	»
21) Giunta Francesco, nato a Padova il 2 novembre 1947	»	95	»
22) Lamantia Costantino, nato a Frignano il 17 febbraio 1948	»	95	»
23) Landriscina Piercarlo, nato a Torino il 26 marzo 1946	»	95	»
24) Lucarini Giuliana, nata a Pennabilli il 5 agosto 1947	»	95	»
25) Mancusi Lodovico, nato a Sarno il 23 luglio 1938	»	95	»
26) Martello Laura, nata a Milano il 12 febbraio 1947	»	95	»
27) Milardi Mauro, nato a Roma il 19 febbraio 1947	»	95	»
28) Miletti Silvio, nato a Bonito il 9 ottobre 1946	»	95	»
29) Petrillo Pietro, nato a Matera il 9 giugno 1945	»	95	»
30) Picchioni Stefano, nato a Roma il 12 dicembre 1947	»	95	»
31) Prati Roberto, nato a Pontedellolio il 19 febbraio 1945	»	95	»
32) Puerari Francesco, nato a Cremona il 9 settembre 1947	»	95	»
33) Russo Giuseppe, nato a Pesaro il 4 maggio 1947	»	95	»
34) Vecchietti Massimo, nato a Busto Garolfo il 13 agosto 1946	»	95	»
35) Vilardi Francesco, nato ad Alcamo il 30 maggio 1942	»	95	»
36) Vilardi Vincenzo, nato a Napoli il 27 ottobre 1947	»	95	»
37) Virzì Antonino Prospero Guido, nato a Cesaro il 2 novembre 1948	»	95	»
38) Billi Brunetto Arnaldo, nato a Milano il 16 settembre 1946	»	94	»
39) Braschi Antonio, nato a Pavia il 22 agosto 1946	»	94	»
40) Gullo Antonino, nato a Montemaggiore Belsito il 12 settembre 1945	»	94	»
41) Miele Gaetano, nato a Benevento il 19 luglio 1948	»	94	»
42) Pierri Antonino, nato a Perugia il 18 febbraio 1946	»	94	»
43) Bosi Daniela, nata a Castelbolognese il 18 febbraio 1946	»	93	»
44) Allegrina Serafino, nato a S. Sebastiano Curone il 21 dicembre 1943	»	92	»
45) Brandi Paolo, nato a Palermo il 6 settembre 1946	»	92	»
46) Antognini Franco, nato ad Ancona il 15 gennaio 1945	»	90	»
47) Baldassarri Massimo, nato a Pesaro il 22 settembre 1947	»	90	»
48) Baldini Claudio, nato a Voghera il 27 agosto 1945	»	90	»
49) Bertoncini Bruno, nato a Pontremoli il 26 settembre 1947	»	90	»
50) Bordone Giovanni, nato a Rho il 26 luglio 1946	punti	90	su 100
51) Caneva Chiara, nata a Santorso il 13 giugno 1943	»	90	»
52) Carabellese Gioconda, nata a Bari il 3 febbraio 1948	»	90	»
53) Carpino Vincenzo, nato a Cosenza il 16 settembre 1945	»	90	»
54) Castelli Piero, nato a Milano il 24 marzo 1946	»	90	»
55) Cavallini Gabriele, nato ad Alfonsine il 29 marzo 1946	»	90	»
56) Cesaro Paolo, nato ad Aversa il 13 febbraio 1948	»	90	»
57) Cifalinò Massimo, nato a Piacenza il 20 ottobre 1947	»	90	»
58) Dalla Villa Renzo, nato ad Adria il 14 luglio 1947	»	90	»
59) D'Andrea Gianvincenzo, nato a Pratola Peligna il 3 dicembre 1947	»	90	»
60) De Angelis Gianfranco, nato a Villanuova sul Clisi il 1° maggio 1946	»	90	»
61) Finauro Diego, nato a Montefiascone il 25 agosto 1929	»	90	»
62) Grenga Claudio, nato a Roma il 1° marzo 1948	»	90	»
63) Iacobellis Candido, nato a Bari il 18 aprile 1946	»	90	»
64) Ianeselli Fabio, nato a Villazzano il 16 febbraio 1947	»	90	»
65) Improta Nicola, nato a Napoli il 23 gennaio 1948	»	90	»
66) Lazzaro Francesco, nato a Sant'Elpidio a Mare il 1° aprile 1943	»	90	»
67) Lo Iacono Francesco, nato a Partinico il 5 novembre 1944	»	90	»
68) Longo Nicoletta, nata a Bologna il 4 aprile 1946	»	90	»
69) Malacrida Carla, nata a Somma Lombardo il 23 febbraio 1947	»	90	»
70) Mammini Roberto, nato a Stroncone il 6 novembre 1946	»	90	»
71) Monaco Cesare, nato a Tricarico il 1° gennaio 1940	»	90	»
72) Piccinni Pasquale, nato a Depressa di Tricase il 23 gennaio 1947	»	90	»
73) Ripamonti Donata, nata a Gorgonzola il 7 agosto 1947	»	90	»
74) Rivolta Giuseppe, nato a Lodi il 29 agosto 1947	»	90	»
75) Rombaldoni Alfonso, nato a Pesaro il 21 febbraio 1948	»	90	»
76) Sardelli Raffaele, nato a San Vito dei Normanni il 15 marzo 1946	»	90	»
77) Selva Silvana, nata a Sondrio il 30 agosto 1946	»	90	»
78) Spolidoro Nicola, nato a Salerno il 15 dicembre 1947	»	90	»
79) Tonini Rossana, nata a Grosseto il 16 novembre 1949	»	90	»
80) Torresi Sandro, nato a Macerata il 20 settembre 1945	»	90	»
81) Vacca Giuseppe, nato ad Oria il 3 febbraio 1944	»	90	»
82) Visentin Marco, nato a Trento il 10 agosto 1947	»	90	»
83) Zappi Antonio, nato a Ravenna il 13 luglio 1945	»	90	»
84) Clementi Gianni, nato a Francavilla d'Ete il 24 giugno 1948	»	88	»
85) D'Ari Giovanni, nato a Napoli il 22 dicembre 1946	»	88	»
86) De Dominicis Antonio, nato ad Ascea il 14 agosto 1937	»	88	»
87) De Leo Rocco, nato a Salento il 1° ottobre 1948	»	88	»
88) Dionigi Roberto, nato a Milano il 10 agosto 1946	»	88	»
89) Galli Carlo, nato a Roma l'8 aprile 1947	»	88	»
90) Iudica Giuseppe, nato a Catania il 2 ottobre 1946	»	88	»
91) Libetta Fernando Antonio, nato a Nardò il 31 marzo 1946	»	88	»

92) Nicolò Maria Pia, nata a Napoli il 2 luglio 1946 . . . . punti 88 su 100
93) Nizzia Palmira, nata ad Aulla il 12 dicembre 1947 » 88 »
94) Orefice Fioravante, nato a Benevento il 21 dicembre 1946 » 88 »
95) Palaia Giuseppe, nato a Squinzano il 28 aprile 1945 . » 88 »
96) Poleggi Renato, nato a S. Martino al Cimino il 31 luglio 1941 . » 88 »
97) Tala Franco, nato a Serrenti il 14 aprile 1947 . » 88 »
98) Vecchi Giuseppe, nato a Milano il 6 aprile 1946 . » 88 »
99) Imperatore Vincenzo, nato a Melito il 3 febbraio 1940 . . . . » 87 »
100) Zavanone Carla Giovanna, nata a Milano il 30 maggio 1946 . . . . » 87 »
101) Bernardini Achille, nato a Palermo il 31 luglio 1948 . . . . » 86 »
102) Caione Raffaele, nato a Carmiano il 3 gennaio 1947 . . . . » 86 »
103) Caruso Antonino Vittorio, nato a Motta S. Anastasia il 30 agosto 1947 . . . » 86 »
104) Civran Eleonora, nata a Trieste il 7 luglio 1942 » 86 »
105) Faustini Fausto, nato a Terni il 4 maggio 1942 » 86 »
106) Fischetti Matteo, nato a Monte S. Angelo il 16 aprile 1942 . » 86 »
107) Gandolfo Alberto, nato a Genova il 15 aprile 1947 . » 86 »
108) Giuliani Giovanni, nato a Martina Franca il 16 agosto 1946 » 86 »
109) Milicia Rocco, nato a Locri il 3 gennaio 1947 » 86 »
110) Noventa Elisabetta, nata a Milano il 22 marzo 1947 . » 86 »
111) Primerano Armando, nato a Gioia Tauro il 21 febbraio 1931 . » 86 »
112) Proietti Rodolfo, nato a Roma il 26 giugno 1946 » 86 »
113) Pujia Carmelo, nato a Polia il 28 dicembre 1930 » 86 »
114) Santillo Giovanni, nato a S. Maria Capua Vetere il 1° aprile 1948 . » 86 »
115) Vasa Giovanna, nata a Roma il 12 ottobre 1946 » 86 »
116) Badalamenti Antonino, nato a Cinisi il 27 novembre 1946 » 85 »
117) Bonaccorsi Alessio, nato a Ramacca il 25 marzo 1941 . » 85 »
118) Cardamone Mirella, nata a Napoli il 6 settembre 1946 . » 85 »
119) Comastri Marco, nato a Bologna il 13 luglio 1947 » 85 »
120) Consiglio Francesco, nato a Portici il 28 gennaio 1948 » 85 »
121) Crosa-Lenz Giulio, nato a Gravellona Toce il 9 dicembre 1946 . » 85 »
122) Doronzo Ruggiero, nato a Barletta il 14 gennaio 1947 » 85 »
123) Ferrero Elena, nata ad Agliè il 12 dicembre 1943 » 85 »
124) Iannuzzi Emanuele, nato a Napoli l'8 marzo 1944 . » 85 »
125) Latteri Maria Teresa, nata a Palermo il 1° marzo 1948 . » 85 »
126) Marraro Francesco, nato a Regalbuto il 17 luglio 1947 » 85 »
127) Massenio Sergio, nato ad Altamura il 1° settembre 1946 . » 85 »
128) Miano Mario, nato ad Agropoli il 10 febbraio 1946 . » 85 »
129) Miceli Giovanbattista, nato a Cattolica Eraclea il 18 aprile 1948 . » 85 »
130) Milliaccio Mario, nato a Venezia il 21 gennaio 1948 » 85 »
131) Passardi Carlantonio, nato a Bondeno il 30 aprile 1947 » 85 »
132) Raimondi Ignazio, nato a Termini Imerese il 30 gennaio 1948 » 85 »
133) Ramella Giuseppe, nato a Varese il 28 marzo 1946 . . . . . » 85 »
134) Spagna Lelio, nato a Mantova il 17 agosto 1944 . . . . punti 85 su 100
135) Tartaglione Lorenzo, nato a Marcianise il 26 dicembre 1947 . . . . . . » 85 »
136) Toro Lucio, nato a Roma il 3 giugno 1943 » 85 »
137) Torre Antonio, nato a Roma il 28 febbraio 1944 . . . . » 85 »
138) Toscani Franco, nato a Cremona il 19 luglio 1947 . . . . » 85 »
139) Vesconi Sergio, nato a Milano il 4 settembre 1947 . . . . » 85 »
140) Zilio Anna, nata a Brivio il 2 dicembre 1946 » 85 »
141) D'Ambrosio Flavio, nato a Taviano il 5 giugno 1946 . . . . » 84 »
142) Denna Marirosa, nata a Busto Arsizio il 6 ottobre 1946 . . . . » 84 »
143) Pagliaro Vittorio Maria, nato a S. Vincenzo La Costa il 15 agosto 1941 . . . » 84 »
144) Sabolo Sergio, nato a Banchette il 29 aprile 1947 . . . . » 84 »
145) Alati Gian Luca Maria, nato a Vedano Olona il 7 giugno 1945 . . . . . . » 83 »
146) Angelo Lorenzo, nato ad Erice il 25 maggio 1946 . . . . » 83 »
147) Cossu Giovanni, nato a Tempio Pausania il 3 ottobre 1946 . . . . . . » 83 »
148) D'Ippolito Enrico, nato a Palermo il 16 aprile 1948 . . . . » 83 »
149) Lecce Pietro, nato a Foggia il 4 gennaio 1948 . . . . » 83 »
150) Re Mario, nato a Cianciana il 1° gennaio 1947 . . . . » 83 »
151) Cesareni Alessandro, nato a Bergamo il 26 giugno 1946 . . . . » 82 »
152) Chiaudani Maria Gabriella, nata a Volpedo il 27 novembre 1947 . . . . » 82 »
153) Guardincerri Carlo, nato a Chiavari il 18 dicembre 1947 . . . . » 82 »
154) Lenchi Federico, nato a Belgioioso il 25 giugno 1946 . . . . » 82 »
155) Mezzetti Roberto, nato a Bologna il 19 aprile 1946 . . . . » 82 »
156) Porcu Maria Valeria, nata a Lanusei il 9 marzo 1947 . . . . » 82 »
157) Ravagli Angelo, nato a Marradi il 14 luglio 1946 . . . . » 82 »
158) Salemi Salvatore, nato a Vicenza l'11 novembre 1943 . . . . » 82 »
159) Salerno Giuseppe, nato a Bisceglie il 31 luglio 1945 . . . . » 82 »
160) Tango Antonio, nato ad Avellino il 26 aprile 1945 . . . . » 82 »
161) Venditti Nicola, nato a Luco nei Marzi l'8 novembre 1938 . . . . » 82 »
162) Verrua Maria Giovanna, nata a Novara il 29 aprile 1947 . . . . » 82 »
163) Altamura Michele, nato a Giffoni Valle Piana l'8 luglio 1943 . . . . . . » 80 »
164) Alvisi Raffaele, nato a Ferrara il 5 febbraio 1946 . . . . » 80 »
165) Bonalumi Maria Grazia, nata a Milano il 5 luglio 1948 . . . . » 80 »
166) Bressi Domenico, nato a Badolato l'8 maggio 1942 . . . . » 80 »
167) Bruno Pietro, nato a Martina Franca il 4 ottobre 1947 . . . . » 80 »
168) Cacciabue Maurizio, nato a Palermo il 13 marzo 1948 . . . . » 80 »
169) Cozzolino Vincenzo, nato ad Ercolano il 12 ottobre 1945 . . . . » 80 »
170) Damato Salvatore, nato a Torre Maggiore il 14 aprile 1944 . . . . » 80 »
171) Fabbiani Ostilio, nato a Castelnuovo Monti il 12 gennaio 1945 . . . . . » 80 »
172) Gentili Giovanna, nata a Mogliano il 1° agosto 1944 . . . . » 80 »
173) Germi Maria Rita, nata a La Spezia il 25 aprile 1946 . . . . » 80 »
174) Giannini Sandro, nato a Castel di Sangro il 5 dicembre 1946 . . . . » 80 »
175) Giglio Agostino, nato a Gravina il 14 gennaio 1944 . . . . » 80 »

176) Golino Pietro, nato a Carbonia il 5 agosto 1944	punti 80	su 100
177) Gurrieri Carlo, nato a Ragusa il 21 luglio 1946	» 80	»
178) Loiacono Michele, nato a Drapia il 6 settembre 1946	» 80	»
179) Mancini Anna Maria, nata a Lamezia Terme il 10 giugno 1948	» 80	»
180) Oreste Nicola, nato a Bari il 4 gennaio 1947	» 80	»
181) Papa Giuseppe, nato a Palermo il 10 settembre 1946	» 80	»
182) Passannanti Girolamo, nato a Voghera il 16 aprile 1944	» 80	»
183) Praz Giuseppina, nata ad Issime il 14 marzo 1940	» 80	»
184) Scibilia Giuseppina, nata a Messina l'8 ottobre 1948	» 80	»
185) Toscano Rosa, nata a Fiumefreddo Sicilia il 14 ottobre 1945	» 80	»
186) Zito Riccardo, nato a Bari il 14 gennaio 1942	» 80	»
187) Zocco Carmelo, nato ad Ispica il 18 maggio 1946	» 80	»
188) Aruta Cosimo, nato a Napoli il 24 marzo 1944	» 78	»
189) Bosco Giovanni, nato a Caserta il 19 dicembre 1942	» 78	»
190) Fabbri Antonio, nato a Bergamo il 1° giugno 1946	» 78	»
191) Fava Dariangelo, nato a Cagliari il 6 novembre 1947	» 78	»
192) Ferri Luciano, nato ad Empoli il 14 gennaio 1946	» 78	»
193) Formisano Brunello, nato a Napoli il 16 dicembre 1946	» 78	»
194) Graziano Domenico Vincenzo, nato a Castronuovo di S. Andrea il 26 luglio 1944	» 78	»
195) Motta Alberto, nato a Milano il 31 luglio 1945	» 78	»
196) Operamolla Nicodemo, nato a Margherita di Savoia il 10 giugno 1947	» 78	»
197) Ranaldi Anna Maria Carmela, nata ad Arpino il 16 febbraio 1944	» 78	»
198) Spinelli Antonino, nato a Petilia Policastro l'8 aprile 1947	» 78	»
199) Tardioli Federico, nato a Monte Cassiano il 26 agosto 1939	» 78	»
200) Targa Luigi, nato a Costa di Rovigo il 25 febbraio 1948	» 78	»
201) Tavormina Rodolfo, nato a Menfi il 28 giugno 1944	» 78	»
202) Tornaghi Maurizio Maria, nato a Cernusco sul Naviglio il 3 maggio 1947	» 78	»
203) Valentini Paola, nata a Chiaravalle il 15 ottobre 1945	» 78	»
204) Vezzani Giuliano, nato a Noceto l'8 settembre 1945	» 78	»
205) Betto Claudio Antonio, nato a Milano il 9 settembre 1947	» 76	»
206) Andreano Carlo, nato a Rionero Sannitico il 14 gennaio 1944	» 75	»
207) Atzeri Gabriella, nata a Cagliari il 1° giugno 1946	» 75	»
208) Bagnato Carmelo, nato a Lecco il 5 maggio 1945	» 75	»
209) Bonomi Alessandro, nato a Bergamo il 31 agosto 1946	» 75	»
210) Borgato Olinto, nato a Rovigo il 9 gennaio 1947	» 75	»
211) Calace Salvemini Cristiano, nato a Roma il 27 maggio 1948	» 75	»
212) Caputo Enzo, nato a Milano il 25 settembre 1945	» 75	»
213) Costa Sergio, nato a Gioia Tauro il 10 marzo 1948	» 75	»
214) Di Prampero Emanuela, nata a Udine il 10 aprile 1942	» 75	»
215) Gentile Carlo, nato a Marcedusa l'8 giugno 1944	» 75	»
216) Giuggia Luciana, nata a Villanova Rondoni il 14 febbraio 1945	» 75	»
217) Giulio Alfredo, nato a Vallo della Lucania il 10 settembre 1944	punti 75	su 100
218) Guglieri Giovanni, nato a Savona il 23 settembre 1947	» 75	»
219) Lukaskova Dana, nata a Mor. Trebova il 14 dicembre 1945	» 75	»
220) Lupo Rosalba, nata a Reggio Calabria il 7 giugno 1946	» 75	»
221) Marconi Pietro, nato a Savignano sul Rubicone il 4 settembre 1943	» 75	»
222) Menini Anna Valentina, nata a Codroipo il 21 luglio 1947	» 75	»
223) Mobilia Vincenzo, nato a Montalbano Elicona l'8 marzo 1942	» 75	»
224) Negretti Enzo, nato a Travagliato il 21 febbraio 1943	» 75	»
225) Ortolani Oreste, nato a Napoli il 27 luglio 1948	» 75	»
226) Osti Carlo, nato a Rovigo il 21 marzo 1946	» 75	»
227) Paolucci Maria Natalina, nata a Castel S. Elia il 28 febbraio 1944	» 75	»
228) Persia Pier Giorgio, nato a Roma il 23 novembre 1942	» 75	»
229) Serao Caterina, nata a Sessa Aurunca il 19 gennaio 1946	» 75	»
230) Imperatori Gina, nata a Rieti il 30 novembre 1945	» 74	»
231) Montalbetti Lorenza, nata a Varese l'11 ottobre 1947	» 74	»
232) Raffone Cosimo, nato a Buscemi il 5 aprile 1946	» 74	»
233) Trapassi Mario, nato a Palermo il 22 novembre 1946	» 74	»
234) Apprato Roberto, nato ad Alassio il 26 agosto 1947	» 73	»
235) Balbi Salvatore, nato a Gorizia il 17 settembre 1946	» 72	»
236) Belluomo Anello Clara, nata a Napoli il 1° febbraio 1946	» 72	»
237) Busà Epifanio, nato a Paternò il 2 marzo 1942	» 72	»
238) Caretto Vincenzo, nato a Surbo il 14 febbraio 1945	» 72	»
239) De Falco Angelo, nato a Voghera il 7 ottobre 1946	» 72	»
240) Di Massa Andrea, nato a Napoli il 10 luglio 1947	» 72	»
241) Marongiu Paolo, nato a S. Antioco il 12 luglio 1946	» 72	»
242) Micheloni Fiorenza, nata a Roma il 14 ottobre 1944	» 72	»
243) Piras Sisinnio, nato a Gonnosfanadiga il 5 aprile 1947	» 72	»
244) Ranalli Giovanni, nato a Roma il 22 aprile 1936	» 72	»
245) Romano Vincenzo, nato a Pozzuoli il 23 ottobre 1946	» 72	»
246) Bagnoli Nora, nata a Monticiano il 18 gennaio 1945	» 70	»
247) Barrale Roberto, nato a Palermo il 13 ottobre 1942	» 70	»
248) Bona Maria, nata a Postumia il 30 dicembre 1943	» 70	»
249) Capodici Franca, nata a Termini Imerese il 12 luglio 1945	» 70	»
250) Contiello Anna Maria, nata a Napoli il 27 maggio 1946	» 70	»
251) Dusi Marco Verona, nato a Verona Mizzole il 19 febbraio 1946	» 70	»
252) Fantini Teresa, nata a Forlì il 5 agosto 1946	» 70	»
253) Farinella Matilde, nata a Gangi il 6 agosto 1947	» 70	»
254) Fontanella Enrico, nato a Bologna il 31 luglio 1943	» 70	»
255) Fonti Giovanni, nato a Caltanissetta il 26 aprile 1947	» 70	»
256) Fratamico Franco, nato a Castelmauro il 16 settembre 1937	» 70	»
257) Genovesi Nicola, nato a Lanciano il 7 maggio 1944	» 70	»

258) Grondona Gherardo, nato a Genova il 7 marzo 1947 . . . . punti 70 su 100
259) Ierna Carmelo, nato a Francofonte il 28 luglio 1943 . . . . » 70 »
260) Lanfranco Vittoria, nata a Noicattaro il 10 agosto 1946 . . . . » 70 »
261) Maddaluno Giorgio, nato a Portici il 10 dicembre 1941 . . . . » 70 »
262) Menichelli Maria Cecilia, nata a Massa d'Alba l'11 aprile 1947 . . . . . » 70 »
263) Mingardi Franco, nato a Milano il 1° luglio 1935 . . . . » 70 »
264) Moretti Rodolfo, nato a Bosco Chiesanuova il 29 maggio 1941 . . . . . » 70 »
265) Novelli Paolo, nato a Vinci il 25 febbraio 1944 . . . . » 70 »
266) Ossella Emilio, nato a Cortanze il 15 dicembre 1943 . . . . » 70 »
267) Palagi Roberta, nata ad Ello il 21 aprile 1945 . . . . » 70 »
268) Parrello Maria Luisa, nata a Milano il 20 febbraio 1941 . . . . » 70 »
269) Rusca Fabrizio, nato a Udine il 1° novembre 1942 . . . . » 70 »
270) Santucci Anna Maria, nata ad Avezzano il 29 aprile 1947 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1420)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Zunino Paola, nata a Genova il 28 ottobre 1946 . . . . punti 96 su 100
2) Botrugno Antonio, nato a Bergamo il 16 dicembre 1945 . . . . » 95 »
3) Palmo Augusta, nata a Torino il 7 ottobre 1942 . . . . » 94 »
4) Magnati Giuseppe, nato a S. Paolo Civitate (Foggia) l'11 maggio 1948 . . . . . » 85 »
5) [illegible] Angelo, nato a Roma il 23 marzo 1948 » 84 »
6) Goze[illegible]o Secondo, nato a Savigliano il 1° agosto 1939 . » 80 »
7) Micale Salvatore, nato a Catania il 13 dicembre 1928 . » 80 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1416)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità foglio n. 48;

Considerato che il prof. Raffaele Vannugli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Marcello Proja, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia che si terrà a Roma il giorno 10 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Raffaele Vannugli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 129

(1683)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Luigi Giannico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni di ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 26 settembre 1979, in sostituzione del prof. Luigi Giannico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 9

(2014)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Giuseppe Mazzotti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per sopravvenuti impegni di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 20 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazzotti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 87

(1697)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Francesco D'Alessandro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Oronzo Quarta, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 17 luglio 1979, in sostituzione del dott. Francesco D'Alessandro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 179

(1725)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale motulesi e neurolesi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che la dott.ssa Marina D'Avanzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Filippetti, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale che si terrà a Roma il giorno 14 giugno 1979, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Avanzo, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 324

(2015)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Giovanni Zotta ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Michele D'Agostino, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 30 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Giovanni Zotta, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 84

(1691)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il dott. Claudio Ranucci ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Pettinari, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 20 novembre 1979, in sostituzione del dott. Claudio Ranucci, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 130

(1692)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Carmine Buccellato ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giorgio Pozzo, primario degli spedali civili di Brescia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 14 novembre 1979, in sostituzione del prof. Carmine Buccellato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 89

(1693)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1979, registro n. 5 Sanità, foglio n. 332;
Considerato che la prof.ssa Elide Maria Duranti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per la contemporanea partecipazione del collaboratore di farmacia, quale candidato all'esame in epigrafe;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Longo, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero di Cava dei Tirreni, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 6 dicembre 1979, in sostituzione della prof.ssa Elide Maria Duranti, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 290

(1687)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;
Considerato che il prof. Elio Musacchio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Colò, primario dell'ente ospedaliero di Cividale del Friuli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia che si terrà a Roma il giorno 13 novembre 1979, in sostituzione del prof. Elio Musacchio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 90

(1690)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il presidente dell'ospedale di Cortona ha comunicato che il prof. Adolfo Piegai è stato collocato a riposo con decorrenza 1° febbraio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Simonato, primario dell'ente ospedaliero di Piove di Sacco, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 20 novembre 1979, in sostituzione del prof. Adolfo Piegai.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 131

(1694)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Emilio Sartorelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di studio all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giovanni Rubino, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 28 novembre 1979, in sostituzione del prof. Emilio Sartorelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 128

(1684)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giancarlo Cenacchi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché in quella data trovasi all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Corrado Papa, primario dell'ente ospedaliero di Ferentino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 30 novembre 1979, in sostituzione del prof. Giancarlo Cenacchi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 136

(1682)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Stefano Rossi in quanto risulta pendente avanti al Consiglio di Stato ricorso avverso la nomina dello stesso a primario di medicina generale e, pertanto, non risulta, tuttora, definita la relativa qualifica, presupposto imprescindibile per far parte della commissione in epigrafe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Simonato, primario dell'ente ospedaliero di Piove di Sacco, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 22 novembre 1979, in sostituzione del prof. Stefano Rossi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 137

(1689)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giorgio Giusti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni congressuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giovanni Pende, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Genova, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 26 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Giorgo Giusti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 183

(1695)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si.e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giuseppe Storniello ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni scientifici all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lodovico Isalberti, primario dell'ente ospedaliero di Novara, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 6 luglio 1979, in sostituzione del prof. Giuseppe Storniello, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 229

(1721)

OSPEDALI « S. ANTONIO ABATE E R. LA RUSSA » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di urologia;
un posto di aiuto pediatria addetto alla divisione neonatologia con sezione immaturi;
due posti di aiuto di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto di malattie infettive;
due posti di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di endoscopia;
un posto di aiuto di odontoiatria;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica e citodiagnostica;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(885/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(902/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(884/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

due posti di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(893/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(887/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(882/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di emodialisi (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore presso la farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(889/S)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(881/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a due posti di assistente anestesista-rianimatore addetto alla divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista-rianimatore addetto alla divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi dell'ente in Catania.

(883/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 65.
Organizzazione del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 20 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la *seguente legge:*

TITOLO I
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 1.
Ambiti territoriali

Il territorio della Regione è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'allegata tabella *A*, per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, da parte delle amministrazioni locali.

Art. 2.
Gestione dei servizi sociali e sanitari

In ciascuno degli ambiti territoriali di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 dell'allegata tabella *A*, la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui all'articolo precedente è esercitata dai comuni interessati, tra loro associati.

Negli ambiti territoriali di cui ai numeri 1, 2 e 9 della stessa tabella, il cui territorio coincide con le corrispondenti zone omogenee individuate dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, la gestione dei servizi medesimi è esercitata dalle rispettive comunità montane.

Art. 3.
Associazione dei comuni

L'associazione dei comuni è disciplinata da uno statuto, adottato dai singoli comuni, che prevede in particolare, nel rispetto della presente legge:

la denominazione e la sede dell'associazione;

gli scopi dell'associazione;

i compiti ed il funzionamento degli organi dell'associazione;

il raccordo tra i comuni titolari delle funzioni e l'associazione;

le forme per assicurare la partecipazione della popolazione all'attività dell'associazione;

i modi di finanziamento.

Art. 4.
Organi dell'associazione

Organi dell'associazione dei comuni sono: l'assemblea, l'esecutivo ed il presidente.

Per il settore dei servizi sanitari, è istituito presso ogni associazione un comitato di gestione con i compiti previsti dal successivo art. 20, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 8.

Art. 5.
Assemblea dell'associazione

L'assemblea dell'associazione è composta da consiglieri comunali, in rappresentanza dei comuni associati, eletti dai rispettivi consigli comunali secondo le seguenti proporzioni: quaranta rappresentanti per le associazioni con popolazione fino a 50.000 abitanti, cinquanta per quelle con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti e sessanta per quelle con popolazione superiore.

La popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

L'assemblea dell'associazione, che dura in carica cinque anni e si rinnova in seguito alle elezioni amministrative generali, viene insediata entro sessanta giorni dalle stesse ed esercita le proprie funzioni allorchè siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.

Il numero dei rappresentanti per ciascun comune si ottiene dividendo il numero degli abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'associazione ed il numero dei rappresentanti spettanti, all'associazione stessa ai sensi del primo comma, approssimando i maggiori resti all'unità, progressivamente fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere.

Tutti i consigli comunali hanno diritto di eleggere almeno un rappresentante.

Il numero dei membri da eleggere da parte di ciascun consiglio comunale non può superare il numero complessivo dei membri del consiglio stesso; l'eventuale eccedenza è ripartita tra gli altri comuni dell'associazione secondo i criteri di cui al quarto comma del presente articolo.

I singoli consigli comunali, previa ripartizione dei membri loro assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, eleggono i propri rappresentanti tra gli eletti nelle rispettive liste secondo la suddivisione così ottenuta.

I componenti dell'assemblea durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla loro costituzione.

Art. 6.
Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea elegge l'esecutivo, approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.

Le deliberazioni concernenti i bilanci e i conti consuntivi sono adottate a maggioranza dei componenti il collegio.

Art. 7.
Pareri obbligatori

Devono essere preceduti dal parere dei singoli consigli comunali gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliannuali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Art. 8.
Esecutivo

L'esecutivo, composto da membri dell'assemblea, è eletto dalla stessa secondo i criteri e con le modalità previste nello statuto.

All'esecutivo spettano compiti di proposta sugli atti e le iniziative di competenza dell'assemblea, di esecuzione dei provvedimenti della stessa, nonchè ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.

Art. 9.
Presidente

Il presidente dell'associazione dei comuni, eletto dall'assemblea tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti, rapprsenta l'associazione dei comuni, convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.

Art. 10.
Comunità montane

Nei casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle comunità montane ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, le competenze dell'assemblea, dell'esecutivo e del presidente sono attribuite, rispettivamente, al consiglio, alla giunta e al presidente della comunità montana.

Il consiglio delle comunità montane nei casi di cui al comma precedente è composto applicando le stesse norme di cui all'art. 5, garantendo comunque, per quanto concerne il numero dei rappresentanti dei singoli comuni, la rappresentanza minima già prevista dall'art 8 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, e successive modificazioni.

TITOLO II
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Capo I
COMPITI E GESTIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 11.
Finalità del servizio sanitario regionale

Il servizio sanitario regionale è costituito dall'insieme delle funzioni, delle strutture e dei servizi organizzati sul territorio della Regione per la tutela unitaria e globale della salute di tutta la popolazione.

L'attuazione del servizio sanitario regionale compete alla Regione, alle province ed ai comuni secondo le disposizioni contenute nella presente legge e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.
Piano sanitario regionale

All'attuazione del servizio sanitario la Regione provvede con la formazione del piano sanitario triennale.

Il piano, nel rispetto dei contenuti e degli indirizzi del piano sanitario nazionale e della programmazione economica, contiene in particolare:

a) le modalità per il conseguimento degli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quelli previsti all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la previsione dei fondi predisposti per l'attuazione del piano e gli indirizzi per la loro ripartizione;

c) gli indirizzi per realizzare nel territorio regionale l'equilibrata e coordinata organizzazione dei servizi;

d) le indicazioni per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

e) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano.

Il piano cura inoltre l'organizzazione collegiale del lavoro dei dipendenti del servizio sanitario regionale per obiettivi e per progetti.

Il piano individua le forme ed i modi di partecipazione delle associazioni di volontariato alla realizzazione degli obiettivi previsti.

Il progetto di piano, deliberato dalla giunta regionale, è inviato alle U.S.L. e alle province, dopo che il consiglio regionale abbia espresso il proprio parere entro i trenta giorni successivi alla sua trasmissione.

Entro i tre mesi successivi è acquisito per gli aspetti di rispettiva competenza il parere delle U.S.L. e delle province e quindi il piano è approvato con legge regionale.

Art. 13.
Consulta regionale per la sanità

Per l'attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la consulta regionale per la sanità.

La consulta:

esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del consiglio regionale e della giunta per gli atti di loro competenza;

esprime parere sugli atti di programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

La consulta è composta:

dall'assessore alla sanità che la presiede;

da quindici rappresentanti del consiglio regionale eletti con voto limitato ai due terzi;

da tre rappresentanti per ogni provincia;

da tre rappresentanti per ogni U.S.L.;

da tre rappresentanti delle associazioni del volontariato dalle stesse designati e nominati dal consiglio regionale.

Le modalità di funzionamento della consulta e le funzioni di segreteria, assicurate da un funzionario della giunta regionale, sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 14.
Compiti delle unità sanitarie locali

Le U.S.L. costituiscono lo strumento con il quale i comuni realizzano la gestione di tutti i servizi sanitari da parte delle comunità interessate.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane di cui al precedente art. 2 esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante le U.S.L.

Tali funzioni concernono, in particolare, per quanto di competenza:

a) la formazione continua degli operatori socio-sanitari e l'aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario nazionale nonchè l'educazione sanitaria della popolazione;

b) l'igiene ambientale;

c) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

e) l'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) l'igiene e medicina del lavoro; nonchè la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

g) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

h) l'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

i) l'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

l) l'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

m) la riabilitazione;

n) l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie;

o) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) la profilassi e la polizia veterinaria, la ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

q) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale.

Art. 15.
Attribuzioni delegate

Le attribuzioni amministrative delegate alla Regione, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le U.S.L. con le modalità stabilite dalla presente legge.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla giunta regionale, che può richiedere copia degli atti.

In caso di inadempienza da parte degli organi dell'U.S.L. nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.

Art. 16.
Organi dell'U.S.L.

Sono organi dell'U.S.L.:

l'assemblea;

il comitato di gestione ed il suo presidente.

Art. 17.
Assemblea dell'U.S.L.

Per gli ambiti territoriali di cui al primo comma del precedente art. 2, l'assemblea dell'U.S.L. coincide con quella dell'associazione intercomunale.

Per gli ambiti di cui al secondo comma dello stesso art. 2, l'assemblea dell'U.S.L. coincide con il consiglio della comunità montana.

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un terzo dei membri del collegio e su proposta del comitato di gestione.

Art. 18.
Attribuzioni dell'assemblea dell'U.S.L.

L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente art. 6, relativamente alle materie di competenza dell'U.S.L., previa acquisizione del parere dei singoli comuni nei casi di cui al precedente art. 7.

L'assemblea inoltre provvede a:

stabilire le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili, ai sensi dell'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

approvare la relazione allegata al bilancio sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio;

suddividere il territorio delle U.S.L. in distretti sanitari di base, ai sensi del successivo art. 34.

Per l'espletamento di tali compiti l'assemblea può prevedere l'istituzione di commissioni composte di propri membri e di cittadini, con poteri di proposta e di parere sugli atti di sua competenza.

Art. 19.
Comitato di gestione dell'U.S.L.

Il comitato di gestione dell'U.S.L. è composto di nove membri, o di tredici nel caso di U.S.L. che gestiscono presidi o servizi multizonali. Esso è eletto dall'assemblea con voto limitato a due terzi.

Sono eleggibili nel comitato di gestione, purchè in numero non superiore alla metà dei componenti, anche membri non facenti parte dell'assemblea.

In caso di cessazione dalla carica di un membro per qualsiasi causa, si procede alla sua sostituzione garantendo comunque il rispetto della proporzionalità di cui al primo comma.

Per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente art. 2, il comitato di gestione coincide con la giunta della comunità montana.

Art. 20
Attribuzioni del comitato di gestione dell'U.S.L.

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'U.S.L., salvo quelli di competenza dell'assemblea ai sensi del precedente art. 16, predispone gli schemi dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell'U.S.L., vigilano sul loro funzionamento e riferendo annualmente all'assemblea.

Art. 21.
Presidente del comitato di gestione
Nomina e attribuzioni

Il comitato di gestione elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza assoluta dei componenti il collegio, scegliendolo tra i consiglieri comunali.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'U.S.L., dà esecuzione agli atti del comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni.

Il comitato di gestione elegge inoltre con voto limitato due vice presidenti che sostituiscono a turno il presidente in caso di assenza o impedimento.

Allorchè sussistono specifiche ed improrogabili ragioni d'urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione e li sottopone a ratifica da parte del comitato medesimo nella prima riunione che deve essere convocata al più presto e comunque non oltre sette giorni.

Per gli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente art. 2 il presidente dell'U.S.L. è il presidente della comunità montana.

Art. 22.
Indennità di funzione

Il presidente ed i membri del comitato di gestione dello U.S.L. hanno diritto di percepire un'indennità, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dell'U.S.L.

Tale indennità non è comulabile con quella percepita dal comune in qualità di sindaco o assessore.

L'indennità per il presidente ed i membri della giunta delle comunità montane che gestiscono U.S.L. è determinata con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, qualora le vigenti disposizioni prevedano indennità di misura inferiore.

Art. 23.
Poteri del sindaco

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale si avvale dei servizi dell'U.S.L., facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.

Qualora sussistono ragioni di urgenza il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra rivolgendosi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Art. 24.
Controlli sugli atti delle U.S.L.

Il consiglio regionale nomina, con le modalità previste dalla legislazione vigente, un esperto in materia sanitaria che integri il comitato regionale di controllo per l'esercizio del controllo sugli atti delle U.S.L.

Il comitato regionale così integrato esercita il controllo sugli atti delle U.S.L. nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Capo II
PARTECIPAZIONE

Art. 25.
Finalità e livelli

Mediante la partecipazione, i cittadini, le formazioni sociali esistenti sul territorio, gli operatori sanitari contribuiscono a migliorare l'organizzazione dei servizi e a dare impulso all'attività programmata; inoltre controllano l'efficacia e la rispondenza dell'attività medesima rispetto alle finalità perseguite dal servizio sanitario regionale.

La partecipazione si espleta nei confronti dell'attività dei distretti di base e nei confronti del complesso delle attività delle U.S.L.

Art. 26.
Comitato partecipativo di distretto

Per i fini di cui all'articolo precedente, l'assemblea dello U.S.L. nomina un comitato partecipativo per ciascun distretto, anche con poteri di proposta nei confronti degli organi della U.S.L. stessa.

Nel caso di coincidenza dell'ambito territoriale del distretto con quello di un singolo comune o con una porzione del territorio comunale, la nomina avviene su designazione del consiglio comunale o, ove esista, del consiglio di circoscrizione.

Qualora il distretto corrisponda al territorio di più comuni, il comitato di distretto è nominato su designazione dei comuni che ne fanno parte.

Le designazioni dei rappresentanti di cui al secondo e terzo comma dovranno garantire la rappresentanza delle istanze sociali e degli operatori secondo modalità fissate in apposito regolamento.

Sulle proposte e sulle iniziative del comitato di distretto, i competenti organi dell'U.S.L. devono pronunciarsi non oltre sessanta giorni.

Le modalità relative al funzionamento del comitato di distretto sono disciplinate nello statuto dell'associazione.

Art. 27.
Partecipazione diretta della popolazione

Al fine di rendere possibile la partecipazione diretta della popolazione, è riconosciuto ai cittadini residenti nel distretto, in numero non inferiore ad un decimo della popolazione del distretto medesimo, di presentare agli organi di gestione della U.S.L. e al comitato partecipativo di distretto concrete proposte tese al miglioramento dei servizi stessi.

Sulle proposte di cui al primo comma i competenti organi dell'U.S.L. debbono pronunciarsi entro lo steso termine di cui all'articolo precedente.

Art. 28.
Pubblicità degli atti delle U.S.L.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e degli utenti interessati all'attuazione del servizio sanitario, le associazioni dei comuni disciplinano la pubblicazione degli atti delle U.S.L. garantendo:

1) il deposito degli atti e delle proposte di deliberazione presso gli uffici di direzione delle U.S.L.;

2) la pubblicità dell'estratto degli atti di maggiore rilevanza negli organi quotidiani di informazione;

3) la pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle U.S.L. in appositi spazi nella sede della stessa U.S.L., dei comuni associati e dei distretti di base;

4) il diritto per ogni cittadino di ottenere il rilascio di copia di ogni atto dell'U.S.L. nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

Art. 29.

Partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell'U.S.L. - Consulta

Al fine di promuovere la partecipazione delle forze sociali alla gestione sociale dell'U.S.L., è istituita presso ogni U.S.L. una consulta i cui membri sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle formazioni sociali esistenti nel territorio e dai rappresentanti degli originari interessi dei disciolti enti ospedalieri.

Le modalità relative alla composizione e al funzionamento della consulta sono disciplinate dallo statuto.

Art. 30.

Conferenza di organizzazione

Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori della sanità, il comitato di gestione promuove, almeno una volta l'anno, la conferenza per l'organizzazione dei servizi, dettando regole per il suo svolgimento.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE U.S.L. E LORO ARTICOLAZIONE NEI DISTRETTI DI BASE

Art. 31.

Profili organizzativi di carattere generale

Nel predisporre le misure per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'U.S.L. il comitato di gestione deve ispirarsi ai principi dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi, della chiarezza nella individuazione delle responsabilità, e del lavoro di gruppo:

A tale scopo dovrà in modo particolare:

1) preporre a ciascun servizio un responsabile in possesso di corrispondente livello e qualifica funzionale;

2) garantire la integrazione ed il coordinamento delle attività del personale addetto a servizi diversi attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo, nel rispetto in ogni caso, delle competenze assegnate al personale;

3) realizzare la flessibilità delle strutture in modo da poterle costantemente adattare al mutare delle esigenze dei servizi, anche attraverso l'istituto della mobilità del personale.

Art. 32.

Aree funzionali di intervento dell'U.S.L.

L'U.S.L. è il complesso dei servizi, presidi e uffici operanti nel territorio per il soddisfacimento omogeneo e generalizzato dei bisogni sanitari della popolazione.

L'U.S.L. articola i propri presidi e uffici nelle seguenti aree funzionali di intervento:

area dell'assistenza sanitaria di base;

area integrativa dell'assistenza sanitaria di base;

area delle funzioni centrali.

Art. 33.

Area dell'assistenza sanitaria di base - Distretti sanitari

L'erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento avviene nell'ambito dei distretti sanitari di base.

Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano i cittadini in modo più comune e frequente.

Tali attività riguardano, in particolare:

il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;

la tutela sanitaria delle attività fisico-ricreative;

la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonchè le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;

gli interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale;

le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedalieri, compresa la guardia medica;

la distribuzione dei farmaci;

l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;

la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.

Art. 34.

Criteri per l'articolazione, l'organizzazione e la metodologia operativa nei distretti

L'assemblea, su proposta dei singoli consigli comunali, provvede a suddividere il territorio dell'U.S.L. in distretti sanitari di base in modo che essi, di norma, comprendano gruppi di popolazione tra i quattromila e i diecimila abitanti, tenendo conto delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio, e in modo da assicurare in via normale la corrispondenza tra il territorio del distretto e quello del comune o quello della circoscrizione territoriale di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 35.

Area integrativa dei servizi di distretto

I servizi integrativi nell'assistenza sanitaria di base anche se prestati da presidi multizonali, hanno lo scopo di fornire alle attività distrettuali i necessari supporti tecnici, di attività specialistiche e di consulenza di laboratorio, di radiologia e di degenza ospedaliera.

A tale scopo vengono istituiti dipartimenti secondo criteri di omogeneità delle funzioni da svolgere, sia a livello territoriale che ospedaliero, anche in base a quanto stabilito dal piano sanitario regionale.

Art. 36.

Collegamento tra le aree funzionali

Il comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali di base ed integrativa con l'area delle funzioni centrali anche mediante l'individuazione nei distretti e nei dipartimenti di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 37.

Servizi e presidi integrativi multizonali Rinvio - Collegamento funzionale

I presidi e servizi multizonali sono individuati nel piano sanitario regionale, che individua altresì le unità sanitarie locali interessate ai medesimi.

La gestione delle strutture multizonali compete alle U.S.L. in cui le stesse sono ubicate.

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle U.S.L. interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale di un comitato di coordinamento composto da un rappresentante per ciascuna delle U.S.L. interessate.

Tale comitato deve essere sentito per tutte le questioni riguardanti la programmazione dei servizi, allo scopo precipuo di garantire uguali occasioni di fruizione dei servizi e l'accesso ai servizi stessi da parte delle popolazioni interessate; può inoltre essere sentito ogni volta che il comitato di gestione lo ritenga opportuno.

Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 38.

Area delle funzioni centrali e ufficio di direzione

Entro l'area delle funzioni centrali si svolgono principalmente le attività di programmazione e di organizzazione, nonchè di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle U.S.L.

A questo scopo vengono costituiti servizi di settore per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) per la responsabilità sanitaria:

formazione del personale ed educazione sanitaria della popolazione;

igiene e prevenzione ambientale e del lavoro;
assistenza sanitaria e farmaceutica;
sanità animale ed igiene e vigilanza degli allevamenti;
medicina legale;

b) per la responsabilità amministrativa:
amministrazione del personale;
amministrazione economico-finanziaria;
amministrazione dell'economato e del provveditorato;
gestione dei servizi tecnologici;
gestione delle convenzioni.

L'accorpamento in settori delle funzioni di cui al comma precedente viene determinato in apposito regolamento, tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere, nonchè di quanto stabilito nel piano sanitario regionale.

In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria ed almeno due per la responsabilità amministrativa.

A ciascun settore è preposto un responsabile, in possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalle norme legislative e contrattuali.

I responsabili dei servizi di settore compongono l'ufficio di direzione delle U.S.L. che è preposto collegialmente all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi, alla gestione del piano e del sistema informativo alle rilevazioni epidemiologiche nonchè alla direzione del personale.

Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia incarichi di responsabilità in qualità di dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell'ufficio di direzione, ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da coordinatori individuati dal comitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le modalità relative al funzionamento dell'ufficio di direzione sono stabilite nel regolamento di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 39.
Consiglio tecnico degli operatori

In ciascuna U.S.L. è istituito il consiglio tecnico degli operatori.

Il consiglio tecnico degli operatori, organismo di consultazione tecnica del comitato di gestione dell'U.S.L., esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dal comitato medesimo e formula altresì proposte per la elaborazione dei piani, dei programmi di intervento e dei progetti-obiettivo sulle materie di competenza delle U.S.L.

Titolo III
GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 40.
Esercizio delle attribuzioni

In attesa della legge di riforma dell'assistenza le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalle associazioni dei comuni o dalle comunità montane di cui al precedente art. 2, mediante gli stessi organi di gestione della U.S.L., osservando le disposizioni contenute nella presente legge al fine di garantire il coordinamento e la integrazione con i servizi sanitari.

A tale scopo lo statuto stabilisce le competenze dell'assemblea, del comitato di gestione ed adegua l'organizzazione dei servizi, dei presidi, dei settori, nonchè la composizione della direzione prevedendo il coordinamento dei settori relativi ai servizi sociali.

Art. 41.
Piano di servizio socio-assistenziali

Congiuntamente al piano dei servizi sanitari e con le stesse procedure di cui al precedente art. 12, la Regione formula il piano triennale dei servizi socio-assistenziali con la particolare finalità di realizzare la integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.

Art. 42.
Gestione dei fondi

La gestione dei fondi per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo precedente è tenuta distinta da quella relativa al fondo sanitario regionale.

I comuni prevedono in bilancio gli stanziamenti per il finanziamento delle attività di cui al presente titolo, da trasferirsi alle rispettive associazioni e comunità montane e provvedono inoltre di assegnare il personale ed i beni occorrenti.

Titolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 43.
Modifica degli ambiti territoriali

Con legge regionale, su richiesta motivata anche di un singolo comune, gli ambiti territoriali di cui all'art. 1, possono essere modificati sentiti gli enti locali interessati, qualora ciò si renda opportuno per una migliore ripartizione del territorio regionale in relazione alle esigenze dei servizi.

Art. 44.
Composizione degli organi dell'U.S.L. nella fase transitoria

I comuni degli ambiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 2, devono provvedere all'approvazione dello statuto e all'elezione dei loro rappresentanti ai fini della costituzione degli organi di gestione delle U.S.L. ai sensi dei precedenti articoli 17, 19 e 21, entro il termine perentorio di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla completa costituzione degli organi di gestione delle U.S.L. i componenti delle assemblee, degli organi esecutivi ed i presidenti dei consorzi socio-sanitari istituiti nei predetti ambiti territoriali, ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, esercitano rispettivamente le attribuzioni di membri delle assemblee, membri dei comitati di gestione e presidenti delle U.S.L. anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli 17, 19 e 21 circa la composizione numerica, la proporzionalità, la rappresentanza territoriale, la modalità di nomina ed i requisiti per l'elezione nelle assemblee.

In caso di mancata costituzione degli organi dei consorzi socio-sanitari, il presidente della giunta regionale, su deliberazione conforme della giunta stessa e previo parere della competente commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'U.S.L., limitatamente alle funzioni degli organi non ancora costituiti.

Art. 45.
Costituzione dell'U.S.L.

Entro il 31 dicembre 1979 o altrimenti non oltre sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adotta contestualmente ai sensi dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i seguenti provvedimenti:

costituzione dell'associazione dei comuni nei casi previsti al primo comma dell'art. 2;

costituzione delle U.S.L. indicando la sede provvisoria e le norme di riferimento per il primo funzionamento nei casi di cui al primo comma del precedente art. 2;

individuazione dei membri degli organi dell'U.S.L. durante la fase transitoria di cui al secondo comma dell'art. 44;

fissazione dell data della prima riunione dell'assemblea delle U.S.L.;

dichiarazione dell'estinzione degli enti le cui funzioni siano integralmente trasferite alle U.S.L.;

nomina del commissario liquidatore di cui al penultimo comma del successivo art. 46.

Art. 46.
Trasferimento dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili, nonchè le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alla U.S.L. territorialmente competente.

A tale scopo gli enti e gli istituti di cui al comma precedente, d'intesa con i comuni destinatari, in conformità delle norme per ciascuno vigenti, effettuano d'intesa con i comuni destinatari una ricognizione straordinaria del proprio patrimonio e dei rapporti giuridici pendenti ivi compresa una verifica straordinaria di cassa.

Le province e gli altri enti titolari di ulteriori funzioni oltre quelle disciplinate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, effettuano le ricognizioni con le stesse modalità di cui al comma precedente limitatamente ai beni destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari ed ai rapporti giuridici relativi

I comuni effettuano parimenti le operazioni di ricognizione di cui al comma precedente ai soli fini della attuazione del vincolo di destinazione dei beni e dei rapporti giuridici alle U.S.L.

I consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, effettuano le stesse operazioni di cui a precedente terzo comma oltre che per i beni e i rapporti giuridici relativi alle funzioni igienico-sanitarie, anche, separatamente per quelli relativi alle funzioni in materia di beneficenza pubblica per i fini di cui al titolo terzo della presente legge.

Le operazioni di verifica di cui ai commi precedenti devono essere concluse entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 45 e le relative risultanze devono essere trasmesse entro lo stesso termine alla giunta regionale per l'emanazione del provvedimento ivi previsto.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la giunta regionale nomina un commissario per le operazioni di liquidazione che devono comunque essere completate entro il termine di sessanta giorni dalla nomina.

Art. 47.

Comitato consultivo provvisorio

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei presidi ospedalieri, è costituito presso il comitato di gestione di ciascuna U.S.L. un organismo consultivo nominato dal comitato di gestione stesso e composto da amministratori dei disciolti enti ospedalieri, in numero non superiore a nove con voto limitato ai due terzi.

La durata in carica di tale comitato è stabilita dal comitato di gestione e non può comunque essere superiore a mesi tre dalla data del provvedimento di costituzione dell'U.S.L. Ai membri di tale comitato spetta l'indennità nella misura già prevista per i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

Art. 48.

Organi dell'associazione dei comuni nella fase transitoria

Fino a quando i comuni degli ambiti territoriali di cui al primo comma dell'art. 2 non abbiano affidato all'associazione corrispondente altri compiti oltre quelli previsti nei titoli secondo e terzo della presente legge, non si procede alla costituzione dell'esecutivo ed il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. assume anche le funzioni di presidente dell'associazione.

Art. 49.

Abrogazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57

La legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è abrogata.

I consorzi di cui alla citata legge esercitano le loro funzioni secondo i relativi statuti fino al provvedimento di costituzione delle U.S.L. di cui all'art. 45.

Art. 50.

Contabilità dell'U.S.L.

Le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle U.S.L. sono contenute in separata legge regionale da emanare ai sensi dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 51.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 novembre 1979 (atto n. 1395) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 dicembre 1979.

(Omissis).

(497)

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. 66.

Variazioni al bilancio preventivo regionale per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 20 *dicembre* 1979)

(Omissis).

(498)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800720)